

Codice A1816B

D.D. 28 novembre 2024, n. 2538

R.D. n. 523/1904 - P.I. n. 7591 - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva e riprofilatura dell'alveo del Rio Chiaretto Loc. Suniglia nel Comune di Savigliano (CN) - Richiedente: Comune di Savigliano (CN).



ATTO DD 2538/A1816B/2024

DEL 28/11/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904 - P.I. n. 7591 - Autorizzazione idraulica per intervento di manutenzione idraulica con taglio della vegetazione arborea ed arbustiva e riprofilatura dell'alveo del Rio Chiaretto Loc. Suniglia nel Comune di Savigliano (CN) - Richiedente: Comune di Savigliano (CN)

Premesso che:

in data 31/10/2024, con nota assunta al prot. n. 51518/A1816B, il Comune di Savigliano (CN) ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di manutenzione idraulica in oggetto, lungo il Rio Chiaretto, in Comune di Paesana (CN), loc. Suniglia, così come risulta dagli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Romano Perotto (files: Relazione illustrativa.pdf.p7m; Tavola grafica.pdf.p7m;), in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente nella manutenzione idraulica mediante movimentazione materiale in alveo per ripristino sezione di deflusso e taglio di vegetazione in alveo ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Forestale vigente;

in data 19/11/2024 è stato effettuato un sopralluogo, da parte di Funzionari del Settore Tecnico regionale - Cuneo, nel quale è stata accertata l'effettiva criticità idraulica rappresentata da restringimenti della sezione di deflusso per accumulo di materiale e dalla fitta vegetazione presente all'interno dell'alveo, che può ostacolare il regolare deflusso delle acque e determinare una situazione di rischio in occasione di eventuali interventi di piena straordinari del Rio Chiaretto.

Considerato che:

con nota prot. n. 53457/A1816B, del 12/11/2024, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

il progetto è stato approvato con Determinazione dirigenziale n. 206 del 12/11/2024;

a seguito dell'esame della documentazione inviata e del sopralluogo sopra citato la realizzazione degli interventi di manutenzione idraulica, mediante operazioni movimentazione di materiale in alveo e di taglio piante riconducibili ai disposti di cui all'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i., si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Chiaretto.

Dato atto che per i lavori di manutenzione idraulica definiti dall'art. 14 del regolamento regionale n. 10/R/2022, riconducibili all'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, non risulta necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Savigliano (CN) ad eseguire i lavori di manutenzione idraulica con movimentazione di materiale in alveo e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente all'interno dell'alveo del Rio Chiaretto, in Comune di Savigliano (CN), loc. Suniglia, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza agli atti del Settore Tecnico regionale - Cuneo.

L'intervento, che viene autorizzato esclusivamente ai fini idraulici e demaniali, dovrà essere realizzato tenendo conto delle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte de Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- b. nei pressi degli attraversamenti e/o centri abitati è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.; per gli interventi nei restanti tratti d'alveo si richiamano le prescrizioni di cui ai commi 2.a.1 e 2.b dell'art. 37 del medesimo regolamento;
- c. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- d. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua

- e. l'intervento di ritombamento e riprofilatura dovrà essere realizzato garantendo il perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- f. la quota sommitale del materiale riportato non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- g. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- h. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
- i. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- j. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- k. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- l. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- m. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- n. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- o. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- p. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del succitato Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle degli interventi, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- q. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in

presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza idraulica il corso d'acqua oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico regionale -Cuneo;

- r. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- s. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- t. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Pagliero - Cravero

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori